COMUNE DI RIVA DEL PO

Provincia di Ferrara

Via 2 febbraio, 23 - 44033 - Riva del Po - loc. Berra

Sede distaccata: Piazza Libertà 1 – 44030 – Riva del Po – loc. Ro

Comune istituito con L.R. n. 17 del 05/12/2018 a seguito di fusione fra i Comuni di Ro e Berra.

COMUNE DI RIVA DEL PO - PROT. NUM. 0013377 DEL 24-11-2021

Verbale n. 13 del 23 novembre 2021

PARERE SU DELIBERA DI GC N. 59/2021 "ADOZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI PER IL TRIENNIO 2022/2024 AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D.L. N.112 DEL 25/06/2008, CONVERTITO CON LEGGE DI CONVERSIONE N.133 DEL 06/08/2008 E SS.MM.II."

In data 25 ottobre 2021, il Revisore dei Conti ha ricevuta la delibera di Giunta Comunale n. 59/2021 ad oggetto "ADOZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI PER IL TRIENNIO 2022/2024 AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D.L. N.112 DEL 25/06/2008, CONVERTITO CON LEGGE DI CONVERSIONE N.133 DEL 06/08/2008 E SS.MM.II." al fine di esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

VISTO l'art. 58 del Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008, convertito con la Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare"

ATTESO che i beni dell'ente inclusi nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare previsto dal comma 1 del citato articolo 58, D.L. n. 112/2008 possono essere:

- venduti;
- concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini;
- affidati in concessione a terzi;
- conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare, anche appositamente costituiti ai sensi dell'articolo 4 e seguenti del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351;

RICHIAMATO infine il comma 11 dell'articolo 56-bis del citato decreto legge n. 69/2013, come modificato dal decreto legge n. 78/2015 (conv. in legg n. 125/2015) il quale prevede che, *"11 – In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale, è altresì destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente. Per gli enti territoriali la predetta quota del 10% è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per la parte non destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, resta fermo quanto disposto dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228"*;

CONSIDERATO

- che il piano confluirà, quale parte obbligatoria, nel redigendo documento unico di programmazione dell'Ente, che verrà adottato nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;
- che l'approvazione del DUP da parte del consiglio comunale costituisce il presupposto per l'approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024;
- che il paragrafo 8.2 del sopracitato principio applicato della programmazione stabilisce che, salvi gli specifici termini previsti dalla legge, si considerano approvati senza necessità di ulteriori deliberazioni in

quanto contenuti nel DUP tutti gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente;

VISTI

il D.Lgs. 118/2011;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento di contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli, di regolarità tecnica e contabile;

CONSIDERATO che gli allegati alla deliberazione di G.C. sopra indicata costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa;

TUTTO CIO' PREMESSO, l'Organo di Revisione, ESPRIME parere favorevole per quanto di sua competenza sulla Deliberazione di Giunta Comunale n. 59/2021, con oggetto "ADOZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI PER IL TRIENNIO 2022/2024 AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D.L. N.112 DEL 25/06/2008, CONVERTITO CON LEGGE DI CONVERSIONE N.133 DEL 06/08/2008 E SS.MM.II.".

LA DATA DEL PRESENTE PARERE E' QUELLA DELL'ULTIMA FIRMA DIGITALE APPOSTA.

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente nella sede del revisore.

Vigarano Mainarda, 23 novembre 2021

Dott. Filippo Castellan

COMUNE DI RIVA DEL PO - PROT. NUM. 0013377 DEL 24-11-2021